

CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO ORGANICO (CODICE CER 20 03 02 – 20 01 08), MULTIMATERIALE LEGGERO (CODICE CER 15 01 06), CASSETTE IN PLASTICA (CODICE CER 15 01 02), VETRO (CODICE CER 15 01 07), CARTA (CODICE CER 20 01 01), IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE (CODICE CER 15 01 01) E RIFIUTO INDIFFERENZIATO (CODICE CER 20 03 01) PRESSO LE UTENZE NON DOMESTICHE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE, SUDDIVISO IN 16 (SEDICI) LOTTI TERRITORIALI.

INDICE

Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni.....	7
Articolo 2 Oggetto	9
Articolo 3 Durata.....	10
Articolo 4 Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore	11
Articolo 5 Responsabile del Fornitore e Direttore dell'Esecuzione	14
Articolo 6 Verifiche, controlli ed accettazione	15
Articolo 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	15
Articolo 8 Corrispettivi del Servizio.....	17
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti.....	19
Articolo 10 Penali	23
Articolo 11 Cauzione.....	32
Articolo 12 Riservatezza	33
Articolo 13 Risoluzione.....	35
Articolo 14 Recesso.....	36
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile	38
Articolo 16 Rischi da interferenze	39
Articolo 17 Brevetti industriali e diritti d'autore.....	40
Articolo 18 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito.....	40
Articolo 19 Subappalto.....	41

Articolo 20	Accordo Bonario	41
Articolo 21	Foro competente.....	41
Articolo 22	Trattamento dei dati, consenso al trattamento.....	41
Articolo 23	Oneri fiscali e spese contrattuali	43
Articolo 24	Trasparenza	43
Articolo 25	Tracciabilità dei flussi finanziari	44
Articolo 26	Condizioni risolutive espresse.....	46
Articolo 27	Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale.....	47
Articolo 28	Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione.....	48
Articolo 29	Clausola finale	49

CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO ORGANICO (CODICE CER 20 03 02 – 20 01 08), MULTIMATERIALE LEGGERO (CODICE CER 15 01 06), CASSETTE IN PLASTICA (CODICE CER 15 01 02), VETRO (CODICE CER 15 01 07), CARTA (CODICE CER 20 01 01), IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE (CODICE CER 15 01 01) E RIFIUTO INDIFFERENZIATO (CODICE CER 20 03 01) PRESSO LE UTENZE NON DOMESTICHE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE, SUDDIVISO IN 16 (SEDICI) LOTTI TERRITORIALI. LOTTO VI

TRA

AMA S.p.A., con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Calderon de la Barca, 87 (00142), C.F. e P.I. 05445891004, in persona dell’Amministratore Delegato, dott. Lorenzo Bagnacani, giusti poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2017 del 17/05/2017 e n. 2/2018 del 09/01/2018 (di seguito, per brevità, anche “*AMA*”);

E

- **S.A.R.I.M. S.r.l.**, sede legale in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 171 - 84122, capitale sociale Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al n. 04089200632 – R.E.A.: 230941- C.F.: 04089200632 e P. IVA: 02596800652, domiciliata ai fini del presente atto in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 171 – 84122, in persona dell’Amministratore Delegato dott. Giovanni Bardascino, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante **LOGISTICA AMBIENTALE S.r.l.**, sede legale in Roma, Via di Rocca Cencia, 273 - 00132, capitale sociale Euro 290.000,00 (duecentonovantamila/00), iscritta al Registro delle

Imprese di Roma al n. 844205, C.F. e P. IVA 05139261001, domiciliata ai fini del presente atto ove sopra, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma, dott. Vincenzo Tavassi, repertorio n. 20273 (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO

- a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
- b) che AMA, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2-2018, ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento del servizio, suddiviso in 16 (sedici) lotti, di raccolta, trasporto e conferimento presso gli impianti di trattamento o presso aree di trasferimento di rifiuto organico, multimateriale leggero, cassette di plastica, vetro, carta, imballaggi in carta e cartone e rifiuto indifferenziato presso le utenze non domestiche nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di 18 (diciotto) mesi, relativamente ai lotti I, II, III, IV, V, VII, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV e XVI, e 36 (trentasei) mesi per i lotti VI, VIII, IX e X (di seguito, per brevità, anche “**Servizio**”);
- c) che a tal fine ha AMA - con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2018/S 009-016155 del 13/01/2018 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 8 del 19/01/2018 - ha indetto la “*Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta delle frazioni di rifiuto organico (codice CER 20 03 02 – 20 01 08), multimateriale leggero (codice CER 15 01 06), cassette in plastica (codice CER 15 01 02), vetro (codice CER 15 01 07), carta (codice CER 20 01 01), imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01) e rifiuto indifferenziato*”

(codice CER 20 03 01) presso le utenze non domestiche nel territorio di Roma Capitale, suddiviso in 16 (sedici) Lotti territoriali” (di seguito, per brevità, anche solo “**Procedura**” o “**Gara**”);

- d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto VI della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico;
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati (di seguito, per brevità, anche “**Contratto**”), ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall’ulteriore documentazione della Gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 817.500,00 (ottocentodiciassettemilacinquecento/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, una polizza assicurativa, una polizza per la responsabilità civile ed una polizza per responsabilità ambientale tutte stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di Gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
- g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto
 - a) l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica Lotto VI), l'Allegato "C" (Offerta Economica Lotto VI), l'Allegato "D" (Protocollo di Integrità), l'Allegato "E" (Protocollo di Legalità), l'Allegato "F" (DUVRI), l'Allegato "G" (Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari) e l'Allegato "H" (Atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese).
 - b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
 - b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa

prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate da AMA.

5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

6. Nell'ambito del Contratto si intende per:

- a) **AMA:** AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
- b) **Contratto:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
- c) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
- d) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B" costituito dalla Relazione Tecnica e dall'ulteriore documentazione costituente l'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di Gara;
- e) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
- f) **Fornitore:** il concorrente risultato aggiudicatario della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- g) **Parte:** AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche "**Parti**");
- h) **Servizio:** il servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso gli impianti di trattamento o presso aree di trasferta di rifiuto organico, multimateriale leggero, cassette di plastica, vetro, carta, imballaggi in carta e cartone e rifiuto indifferenziato

presso le utenze non domestiche nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di 18 (diciotto)/36 (trentasei) mesi (*in funzione del lotto di aggiudicazione*), identificato e disciplinato dal presente atto e dal Capitolato Tecnico, oltre che dall'Offerta Tecnica ove migliorativa;

- i) **Protocollo di Integrità:** il Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati di cui all'Allegato "D";
- j) **Protocollo di Legalità:** il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale "ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui all'Allegato "E";
- k) **DUVRI:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui all'Allegato "F";
- l) **Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari:** la dichiarazione sottoscritta dal Fornitore relativa ai riferimenti del "conto dedicato" in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 di cui all'Allegato "G".

7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

Articolo 2

Oggetto

1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione del Servizio, da effettuarsi sulla base delle modalità e cadenze indicate nel Capitolato Tecnico.
2. Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche,

specifiche tecniche e Livelli di servizio previsti e prescritti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.

3. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA ad effettuare il Servizio nei limiti dell'importo complessivo massimo di spesa pari a Euro 9.532.398,01 (novemilionicinquecentotrentaduemilatrecentonovantotto/01) IVA esclusa, di cui Euro 67.883,16 (sessantasettemilaottocentoottantatremila/16) IVA esclusa per oneri della sicurezza derivanti dai rischi di interferenza non soggetti a ribasso, come da Ordine n. 200048148 del 18/06/2018.
4. Il Servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare lo stesso Servizio anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
5. AMA si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto:
 - a) la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
 - b) limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di proroga del Contratto per una durata pari a 6 (sei) mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli;
 - c) la facoltà, di cui all'articolo 106, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, di acquistare servizi supplementari non inclusi nell'appalto.

Articolo 3

Durata

1. Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data della sua sottoscrizione o dall'avvio del Servizio e, comunque, fino al corretto adempimento di tutte le prestazioni

oggetto del Contratto medesimo ed all'esaurimento dell'importo contrattuale.

2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non siano state rese tutte le attività affidate o non sia stato esaurito l'importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a).
3. E' vietato il rinnovo tacito del Contratto.

Articolo 4

Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore

1. L'esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico (Allegato "A"), da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, e

secondo le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nel Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nel Capitolato Tecnico, nonché negli ulteriori Allegati del presente Contratto e negli ulteriori atti della Procedura di cui in premessa;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nel Contratto, al Capitolato Tecnico e alla normativa tutta vigente;
 - c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
- e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile Generale del Contratto;
- f) a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi e le aree di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei menzionati uffici, officine e/o aree; modalità e tempi dovranno essere concordati con AMA. Peraltro il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici, le officine e le aree di pertinenza di AMA continueranno ad essere utilizzati dal personale di AMA stessa e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
9. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l'espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
12. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
13. Il Fornitore si impegna ad eseguire il Servizio in tutti i luoghi che verranno indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, fermo restando che il Servizio dovrà essere eseguito con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi, degli uffici e/o delle officine di AMA.
14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.

Articolo 5

Responsabile del Fornitore e Direttore dell'Esecuzione

1. Il Fornitore nomina quale "Responsabile Generale del Contratto" il proprio dirigente Sig. Cosimo Bardascino, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione e l'esecuzione del Contratto. Al Responsabile Generale del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile Generale del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile Generale del Contratto, dovrà inoltrare ad AMA, a mezzo PEC e

con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

3. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell'Esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto la Sig.ra Federica Lella, il quale rappresenta l'interfaccia di AMA nei confronti del Fornitore per quanto attiene all'esecuzione del Contratto e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato Tecnico (Allegato "A").

Articolo 6

Verifiche, controlli ed accettazione

1. Il Servizio oggetto del Contratto e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposte a verifica e controllo da parte di AMA.
2. Tali verifiche e controlli saranno tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, specifiche tecniche, termini e Livelli di servizio prescritti per l'esecuzione delle attività nel Capitolato Tecnico (Allegato "A"), oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia

potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.

2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il Fornitore dovrà provvedere altresì a:
 - formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell'attività, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;

- fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all'attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
 - vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure concordate con AMA;
 - vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.
7. E' vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all'uso.
8. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l'Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

Articolo 8

Corrispettivi del Servizio

1. I corrispettivi dovuti da AMA al Fornitore, a fronte dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, sono determinati applicando agli importi unitari posti a base d'asta per Utenze Non Domestiche Ristoro e NO Ristoro, depurati degli oneri per la sicurezza e del 10% (dieci per cento) relativo al parametro variabile legato alle premialità previste nel Capitolato Tecnico, la percentuale unica di sconto indicata nell'Offerta Economica (Allegato "C"), che deve intendersi qui integralmente trascritta.

2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono onnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'espletamento del Servizio e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico.
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si riferiscono al Servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni minime di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico (Allegato "A").
4. Ai corrispettivi di cui al precedente comma 1 possono aggiungersi i corrispettivi per le premialità indicate nel Capitolato Tecnico, legate al raggiungimento di quantitativi di raccolta differenziata superiori ai livelli minimi prescritti dal medesimo Capitolato Tecnico.
5. In relazione all'aumento del numero delle frequenze per ciascuna tipologia di rifiuto, prevista all'art. 14 del Capitolato Tecnico, AMA potrà riconoscere al Fornitore un incremento sul corrispettivo dovuto per la singola utenza derivante dall'applicazione della seguente formula $(\text{€/cad/mese})/\text{n. passaggi settimanali standard}/4,33$ (quattro/33).
6. La contabilizzazione dei corrispettivi sarà riferita all'intero mese qualora il servizio, riferito alle singole utenze, venga attivato entro il giorno 15 (quindici) del mese, mentre inizierà a decorrere dal mese successivo qualora il servizio in caso venga attivato dal giorno 16 (sedici).
7. In caso di disattivazione di utenze la contabilizzazione dei corrispettivi sarà riferita all'intero mese per disattivazioni a partire dal giorno 16 (sedici), mentre non verrà corrisposto alcun canone qualora la disattivazione avvenga prima del 15 (quindici) del mese.
8. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.
9. Le percentuali di sconto offerte e, conseguentemente, i corrispettivi di cui al precedente

comma 1 sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

10. AMA riconoscerà annualmente al Fornitore l'aggiornamento dei corrispettivi in misura pari al 100% (cento per cento) della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle utenze effettivamente e correttamente servite nel mese precedente. Il Fornitore ai fini del pagamento delle singole fatture, dovrà trasmettere ad AMA, unitamente a ciascuna delle dette fatture, copia della documentazione relativa alle attività di raccolta e conferimento, secondo quanto previsto al paragrafo 12 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore inoltre, con riferimento alle eventuali premialità raggiunte per livelli di raccolta differenziata superiori ai livelli minimi prescritti nel Capitolato Tecnico, con cadenza trimestrale, provvederà a fatturare l'importo corrispondente al livello di premialità raggiunto.
4. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017,

dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “*Scissione dei pagamenti – IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72*” e la stessa dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica fatturefornitori@pec.amaroma.it e dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara), al numero di ordinativo assegnato da AMA riportato al precedente art. 2, nonché al corrispondente numero del documento generato dal sistema SAP di AMA e indicante la consuntivazione a sistema dell’avvenuta prestazione (operazione di “Acquisizione Prestazione – A.P.”). Ai fini del corretto invio, questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e riportare nell’oggetto la parola “fattura”; l’allegato, in formato PDF, dovrà contenere una sola fattura. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).

5. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.
6. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata ai precedenti

commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione redatta secondo il fac-simile fornito da AMA relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “G”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.

7. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.
8. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 4 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui

al presente Contratto e relativi Allegati.

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
11. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un RTI, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 4 del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si riferisce.
12. Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte di AMA dovrà essere effettuato

nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del Raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

13. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
14. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Articolo 10

Penali

1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verificano le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate:

	INADEMPIENZA	PENALE
1	Per ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine fissato all'art.2 del presente capitolato	€ 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo per ciascuna utenza non attivata
2	Per ogni situazione in cui è prevista la presenza di un operatore dedicato al presidio del mercato e lo stesso risulti irreperibile nella fascia oraria di attività ovvero per ogni ipotesi di mancato espletamento di alcuna	€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni contestazione

	delle mansioni ad esso assegnate	
3	Per ogni irregolarità nella distribuzione alle utenze dei sacchi e/o contenitori carrellati, per ciascuna tipologia di frazione, ivi compresa la manutenzione/sostituzione degli stessi e/o dispositivi di identificazione da consegnare alle utenze per la raccolta del cartone	€ 300,00 (trecento/00) per ogni contestazione
4	Per mancata distribuzione di opuscolo informativo e/o difforme a quanto concordato con il Direttore di Esecuzione del Contratto	€ 30,00 (trenta/00) per ogni utenza
5	Per ritardo nell'attivazione del servizio alle nuove utenze, per ciascuna tipologia di frazione, richiesto dal Direttore di Esecuzione del Contratto e/o suoi assistenti, rispetto al termine previsto	€ 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo
6	Per mancata raccolta presso ciascuna utenza per ciascuna frazione rispetto a quanto previsto dal Capitolato e/o concordato con il Direttore di Esecuzione del Contratto	€ 100,00 (cento/00) per ogni utenza ovvero € 200,00 per ogni utenza critica indicate all'art. 4 del Capitolato Tecnico
7	Per ritardo nell'espletamento del servizio rispetto agli orari previsti dal Capitolato e/o concordato con il Direttore di Esecuzione del Contratto per ciascuna tipologia di frazione	€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo per ciascuna utenza

8	Per ritardo nell'esecuzione dell'intervento su richiesta del Direttore di Esecuzione del Contratto e/o suoi assistenti per ciascuna tipologia di frazione	€ 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo
9	Per ritardo nella presentazione dei giri di raccolta di ciascuna tipologia di rifiuti rispetto alla tempistica prevista all'art. 12 del Capitolato Tecnico	€ 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di ritardo
10	Per mancata conformità dei sacchi biodegradabili e compostabili rispetto alle prescrizioni indicate nelle specifiche tecniche	€ 0,30 (zero/30) per ogni sacco previsto per la dotazione di n.1 (una) settimana di tutte le utenze ove è prevista la raccolta della frazione organica
11	Per mancata conformità dei sacchi in polietilene e/o carta rispetto alle prescrizioni indicate nelle specifiche tecniche	€ 0,10 (zero/10) per ogni sacco previsto per la dotazione di n.1 (una) settimana di tutte le utenze servite per la frazione per cui è stata rilevata l'anomalia
12	Per mancata conformità dei contenitori in polietilene e/o roll container carta rispetto alle prescrizioni indicate nelle specifiche tecniche	€ 80,00 (ottanta/00) per i contenitori carrellati da 2 ruote, € 200,00 (duecento/00) per contenitori a 4 ruote, ed € 70,00 (settanta/00) per i roll

		container
13	Per violazione degli obblighi delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente durante l'esecuzione del servizio	€ 1.000,00 (mille/00) per ogni contestazione
14	Per ritardo nella rendicontazione dei dati richiesti con la tempistica prevista e riepilogata all'art.12 del Capitolato Tecnico	€ 500,00 (cinquecento/00) ogni giorno di ritardo
15	Per impiego di personale regolarmente assunto ma non presente nell'elenco fornito ovvero per mancata comunicazione di sostituzione/integrazione del personale utilizzato per l'espletamento del servizio	€ 300,00 (trecento/00) per ogni addetto/giorno
16	Per impiego di automezzi non rispondenti impiego di mezzi non indicati nell'elenco fornito e privo di autorizzazione ovvero per mancata comunicazione di sostituzione/integrazione dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio ovvero non conformi alle prescrizioni minime richieste all'art. 8 del Capitolato Tecnico e/o ove migliorative a quelle presentate in sede di gara..	€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni automezzo/giorno utilizzato
17	In caso di impiego di automezzi il cui cassone/vasca non sia a tenuta stagna ovvero risulti trasportare un carico superiore alla portata massima consentita	€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni inadempienza

18	In caso di inadempienza rispetto agli ordini impartiti dal Direttore di Esecuzione del Contratto e/o suoi assistenti in termini di modalità e tempistica	€ 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di ritardo per ciascuna inadempienza non sanata
19	In caso di ritardo nella presentazione delle copie cartacee dei formulari di trasporto e del cartellino di pesatura di ogni conferimento rispetto alla tempistica prevista dal Capitolato Tecnico	€ 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo
20	In caso di mancato conferimento del materiale raccolto presso l'impianto e/o aree di trasferimento indicate nel presente Capitolato e/o comunicato dal Direttore di Esecuzione del Contratto rispetto alla tempistica prevista	€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo
21	In caso di mancato lavaggio giornaliero degli automezzi utilizzati per l'espletamento del servizio sarà applicata una penale	€ 200,00 (duecento/00) per ogni giorno e per ogni mezzo
22	Per non conformità del materiale conferito per natura e confezionamento a quanto previsto dal Capitolato Tecnico presso l'impianto e/o aree di trasferimento indicate nel presente Capitolato e/o comunicato dal Direttore di Esecuzione del Contratto	€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni inadempienza
23	Per non conformità del materiale conferito per natura e confezionamento a quanto previsto dal Capitolato	€ 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempienza

	Tecnico presso l'impianto e/o aree di trasfenza indicate nel presente Capitolato e/o comunicato dal Direttore di Esecuzione del Contratto, valutato mediante analisi merceologica	
24	in caso di analisi peggiorativa da parte di Co.Re.Ve, che determina il declassamento della fascia qualitativa rispetto al limite previsto (Fascia B), per ogni tonnellata di vetro conferito all'impianto Co.Re.Ve	penale pari alla differenza tra il contributo Co.Re.Ve. previsto per la fascia B e quello effettivamente corrisposto ad AMA da parte di Co.Re.Ve. a seguito del declassamento in fascia C e/o D e/o E
25	in caso di analisi peggiorativa da parte di COMIECO, che determinerà il declassamento della fascia qualitativa rispetto al limite previsto (Fascia 1), per ogni tonnellata di cartone conferito all'impianto COMIECO	penale pari alla differenza tra il contributo COMIECO previsto per la fascia 1 e quello effettivamente corrisposto ad AMA da parte di COMIECO a seguito del declassamento nelle fasce successive
26	In caso di ritardo nella presentazione della documentazione richiesta per l'avvio del servizio riepilogata all'art. 12 del Capitolato Tecnico rispetto al termine previsto	€ 300,00 (trecento/00) per ogni documentazione mancante e per ogni giorno di ritardo

27	In caso di mancato funzionamento del sistema di tracciamento	€ 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di indisponibilità
28	In caso di carenza dei dati richiesti rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e/o ove migliorativo rispetto a quello offerto in sede di gara incluso i dati richiesti in caso di mancato funzionamento del sistema di tracciamento	€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni dato giornaliero indisponibile
29	In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata, calcolata su base trimestrale sia in termini percentuali	<p>Penale del 5% (cinque per cento) del corrispettivo fisso per ciascuna tipologia di utenza in caso di %RD compresa tra il 65% (sessantacinque per cento) e il 69,9% (sessantanove/9 per cento)</p> <p>Penale del 10% (dieci per cento) del corrispettivo fisso per ciascuna tipologia di utenza in caso di %RD compresa tra il 60% (sessanta per cento) e il 64,9% (sessantaquattro/9 per cento)</p> <p>Penale del 15% (quindici per</p>

		<p>cento) del corrispettivo fisso per ciascuna tipologia di utenza in caso di %RD compresa tra il 50% (cinquanta per cento) e il 59,9% (cinquantanove/9 per cento</p> <p>Penale del 20% (venti per cento) del corrispettivo fisso per ciascuna tipologia di utenza in caso di %RD inferiore al 50% (cinquanta per cento)</p>
30	In caso di mancato utilizzo della rete autostradale A12 (Tratto iniziale- casello “Maccarese-Fregene” per il conferimento della frazione organico presso l’impianto di Maccarese	€ 200,00 (duecento/00) per ogni inadempienza
31	In caso di ritardo nelle operazioni di ripristino della sede stradale dovute allo sversamento dei liquidi oltre il termine indicato all’art. 10 del Capitolato Tecnico	€ 100,00 (cento/00) per ogni ora di ritardo
32	In caso di ritardo rispetto alla tempistica indicata dal DEC per adeguamento dei protocolli di trasmissione dati con i sistemi informatici in dotazione di AMA S.p.A.	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo

33	In caso di ritardo dell'attivazione del servizio delle utenze target rispetto al termine previsto all'art. 5.2. del Capitolato Tecnico ovvero al termine indicato nell'offerta tecnica qualora migliorativo	€ 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo per ciascun utenza non attivata
34	In caso di mancata fruibilità per il conferimento dei rifiuti nei compattatori scarrabili posizionati presso le utenze	€ 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di indisponibilità
35	In caso di riduzione volumetriche oltre quanto previsto per le singole frazioni indicate nel capitolato	€ 100,00 (cento/00) per ogni inadempienza

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per

cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.

6. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 14.

Articolo 11

Cauzione

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore di AMA per un importo di Euro 817.500,00 (ottocentodiciassettemilacinquecento/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.
2. Tale garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la garanzia rilasciata/costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle

condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, La garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 12

Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
 - a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al

suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;

b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 21.

Articolo 13

Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all'inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione/garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale ed al Protocollo di Integrità di Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite

soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

Articolo 14

Recesso

1. AMA ha diritto, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mancato rinnovo da parte di Roma Capitale dell'affidamento del servizio ad AMA;
- c) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,
- d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
- ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente

Contratto.

3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. e dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente ai contratti di servizi.

Articolo 15

Sicurezza, danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da RCT del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro 2.500.000,00 (duemilioneccinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a

quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per AMA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da AMA.
5. Il Fornitore, inoltre, dovrà stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza a copertura dei rischi RC Inquinamento, per il risarcimento di eventuali danni da inquinamento dell'ambiente procurati durante le fasi di esecuzione del servizio nonché nel corso delle attività immediatamente funzionali al servizio stesso. Tale copertura assicurativa dovrà essere vincolata ad AMA e riportare il massimale di garanzia di almeno € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00). Nella clausola di vincolo l'impresa assicuratrice, prima di recedere dal contratto, dovrà impegnarsi a chiedere il nullaosta ad AMA ed, inoltre, non potrà eccepire il mancato pagamento del premio in caso di sinistro.
6. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 16

Rischi da interferenze

1. AMA ha provveduto alla redazione del "Documento Unico di valutazione dei rischi standard da interferenze" (DUVRI) allegato alla documentazione della Gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Contratto.
2. Il Fornitore ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 17

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le attività eseguite.

Articolo 18

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 19

Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 20

Accordo Bonario

1. AMA, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all'Accordo Bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il procedimento di Accordo Bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento e può essere reiterato qualora vi siano riserve iscritte ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, secondo quanto previsto dall'art. 205, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 21

Foro competente

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

Articolo 22

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della

sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. Da 15 a 22 del regolamento UE. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet www.amaroma.it, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE n. 2016/679 , attraverso un atto giuridico separato allegato al Contratto.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Qualora, preventivamente all'esecuzione del Contratto AMA consideri che l'esecuzione comporti un trattamento di dati personali per conto del Titolare AMA, il Fornitore verrà nominato, Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679,

attraverso un atto giuridico separato allegato al Contratto.

6. Qualora AMA intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, AMA provvederà a fornire all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.

Articolo 23

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d'uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 24

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del

Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.

Articolo 25

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.

2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.

3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subservizio, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta,

un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che il Fornitore, si riserva: **(i)** di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e **(ii)** di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

Articolo 26

Condizioni risolutive espresse

1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
 - f. al verificarsi di una qualsiasi delle condizioni atte a determinare una causa di esclusione

di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione/garanzia, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 27

Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale

1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale e nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d. "sensibili".
2. In riferimento all'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l'elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale successiva variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. Il Fornitore prende atto, fin da ora, dell'obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese coinvolte dal Fornitore a vario titolo nell'esecuzione di attività e prestazioni attinenti all'esecuzione del presente Contratto. Il Fornitore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998.

4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di legalità (Allegato “E”) , potrà negare ovvero revocare l’autorizzazione alla stipula da parte del Fornitore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell’autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà al Fornitore una penale di importo pari al 10% del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.
6. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati (Allegato “D”).

Articolo 28

Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, pubblicato sul sito istituzionale di AMA. Il Fornitore si impegna a rispettare l’insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma,

AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 29

Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

AMA S.p.A.

IL FORNITORE

l'Amministratore Delegato

Il Legale Rappresentante

Lorenzo Bagnacani

Giovanni Bardascino

firma digitale

firma digitale

Il sottoscritto Giovanni Bardascino, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 6 (Verifiche, controlli ed accettazione); Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 8 (Corrispettivi del Servizio); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 16 (Rischi da Interferenze); Articolo 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 20 (Accordo Bonario); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 24 (Trasparenza); Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 26 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 27 (Obblighi legati al Protocollo Legalità delle società del Gruppo Roma Capitale e al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale); Articolo 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); Articolo 29 (Clausola finale).

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

Giovanni Bardascino

firma digitale